

Processo civile - Spese del giudizio - Difesa del funzionario - Non spettano - Spese della CTU - Sono dovute.

Corte di Appello di Genova - 12 settembre 2011 n. 789 - Pres. Vigotti - Rel. Bellé – B. A. M. (Avv. Tammone) - INPS (Avv. Capurso)

In caso di reiezione della domanda giudiziaria di invalidità civile, l'ente previdenziale, ove difeso da funzionari, non ha diritto al recupero delle spese legali, ma la parte privata deve essere condannata a rifondere all'ente le spese di CTU eventualmente anticipate.

FATTO e DIRITTO - 1. B. A. M. ha proposto appello avverso la sentenza n. 851/2009 del Tribunale di Genova con la quale, nel respingere la sua domanda diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento, essa era stata condannata alla refusione di un terzo delle spese di lite, con compensazione del restanti due terzi, nonostante l'ente si fosse difeso solo a mezzo funzionari e non con patrocinio di avvocato e dunque non spettasse rimborso di spese defensionali.

Si costituiva l'INPS in grado di appello non contestando le ragioni addotte dalla B. nel gravame, ma osservando, in via di appello incidentale, che le spese di c.t.u. del primo grado erano state ingiustamente poste a carico dell'ente previdenziale e dallo stesse ente concretamente erogate, nonostante non fosse né parte istante, né parte soccombente, insisteva quindi per la ripetizione di tali costi.

2. La parte pubblica, che si difenda mediante funzionari non ha diritto al recupero delle spese legali, ovverosia di diritti e degli onorari, ma solo delle spese vive.

In tal senso Cass. 9 febbraio 2007, n. 2872; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066.

Quindi la pronuncia di prime cure, nella parte in cui ha posto a carico dell'appellante per spese legali la somma di euro 500.00 oltre accessori (evidentemente riguardanti diritti ed onorari, in quanto vi è la previsione espressa dell'addizione di iva e cpa), va riformata.

3. L'INPS ha tuttavia affermato che tra le spese del processo di primo grado, vi sono stati per essa i costi di c.t.u. che, essendo parte vincitrice, non avrebbero potuto esserle addebitati, anche in caso di compensazione, neanche in parte (Cass 16 marzo 2007, n. 6301; Cass. 21 giugno 2010, n. 14925).

L'effettiva erogazione di tale importo (euro 350 più iva) non appare contestata ed è

anzi verosimile, alla luce del conforme provvedimento di liquidazione provvisoria emesso in prime cure a carico dell'ente.

Sussiste dunque il rivendicato diritto al recupero di tali spese, che pertanto vanno poste a carico dell'appellata, anche perché, rispetto alla espressa affermazione del primo giudice in merito all'insussistenza dei presupposti dell'esenzione ex art. 152 disp. att. cpc, per mancanza della rituale autocertificazione di legge, non vi è stato gravame.

4. Rispetto al secondo grado la dichiarazione in questione è stata formulata nelle conclusioni dell'atto di appello, peraltro in modo del tutto generico e con sottoscrizione del solo difensore, ma ogni questione in proposito non va neppure affrontata in quanto sussistono assorbenti motivi di reciproca soccombenza che giustificano per questa fase la compensazione integrale delle spese stesse.

(Omissis)